

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, **BIANCOFORNO S.P.A.** (di seguito anche "la Società") ha attivato i propri canali di segnalazione whistleblowing.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Possono effettuare le segnalazioni, che verranno gestite conformemente al D.Lgs. 24/23:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- i fornitori di beni e servizi della Società;
- gli azionisti;
- le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Non sono segnalazioni whistleblowing:

- ✓ contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti);
- ✓ reclami o contestazioni relativi ai servizi svolti dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti).

COME SEGNALARE?

I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- inviando una comunicazione per posta, scrivendo all'indirizzo Biancoforno S.p.a., Via Mazzei, 1 - 56012 Calcinaia (PI) ed indirizzando la missiva all'attenzione Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

1. la prima, con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, recapito al quale ricevere le comunicazioni e le ricevute di cui alla presente procedura,
2. la seconda, con la segnalazione.

Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing", senza indicare il mittente.

- Tramite chiamata telefonica e/o messaggio alla segreteria telefonica o whatsapp, contattando il numero: +3316595827;
- tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni whistleblowing presso una delle sedi della Società

Il contenuto dell'incontro verrà riportato in un verbale redatto dal Gestore della Segnalazione e sottoscritto dal segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

Coloro che intendono presentare una segnalazione whistleblowing devono specificare di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsione, impiegando - al momento dell'utilizzo di uno dei canali messi a disposizione - la dicitura "segnalazione whistleblowing".

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria.

I segnalanti possono, altresì, ricorrere al **canale esterno gestito da ANAC**, collegandosi al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, esclusivamente nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare **la divulgazione pubblica** (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di **denuncia** alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.